

TAR Puglia - Sentenza 06/09/2011 n. 1295
d.lgs 163/06 Articoli 83, 84 - Codici 83.1, 84.1

Non solo in base alla formulazione attuale dell'articolo 83 è inibita alla commissione qualunque attività che possa configurarsi come integrazione della *lex specialis*, ma anche prendendo a parametro l'originario comma quarto dell'articolo 83 la fissazione di veri e propri sub-criteri, con analitico punteggio (e non già di meri criteri motivazionali di tipo esplicativo), doveva a rigore allora (e ancor più oggi) essere esclusa. In definitiva, la determinazione a posteriori di una ponderazione degli elementi dell'offerta che, se conosciuta al momento della preparazione delle offerte, avrebbe potuto influenzare detta preparazione, viola i principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza.